



Statuto dell'Associazione non riconosciuta "Fare stormo - Il cerchio delle donne - Ente del Terzo settore"

Art. 1 - (Sede, durata, disciplina)

1.1 L'Associazione denominata "Fare stormo - Il cerchio delle donne - Ente del Terzo settore" ha sede nel Comune di Misterbianco (d'ora in avanti denominata "Associazione"). Le variazioni di indirizzo all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto.

1.2 L'Associazione ha durata indeterminata.

1.3 L'Associazione è disciplinata dal DLgs. 3.7.2017 n. 117, dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.

Art. 2 - (Scopo e attività)

2.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue la finalità di un welfare collaborativo che connette, in ambiti culturali e sociali, attività di formazione, empowerment, pari opportunità, anti violenza, tutela dell'ambiente.

Come Ente del Terzo Settore, avendo tutti i requisiti necessari, si mette anche a disposizione di associazioni presenti nel territorio, di singole/i e della rete informale di esperienza decennale "Il Cerchio delle donne", che ha visto e continua a vedere, a Misterbianco, in sinergia e in autonomia, iniziative culturali e sociali, progetti collettivi di Comunità, condotti con modalità collaborativa, partecipativa, generativa, facendo leva su risorse diffuse tra competenze, istituzioni, scuole, volontariato, associazioni, famiglie.

2.2 La finalità si realizza mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, in forma di erogazione gratuita di beni o servizi:

- attività di educazione permanente, di formazione per il contrasto della povertà educativa, per l'integrazione della persona, il contrasto e il disvelamento di stereotipi, la gestione non violenta dei conflitti;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza, in particolare con azioni di comunicazione, osservazione, prevenzione, protezione su violenze e femminicidi;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi;
- interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali.

2.3 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, in via secondaria e strumentale rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

2.4 Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, contributi pubblici, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

Art. 3 - (Associate/i)

Handwritten signatures and initials on the right margin of the document, including names like "D. D'Amore", "S. Sica", "M. M. M.", "P. P. P.", and "S. S. S.".



3.1 Sono associati/e le/i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto costitutivo dell'Associazione e gli altri soggetti, persone fisiche ed enti collettivi, che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statutari dell'Associazione.

3.2 L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione delle/degli associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.

3.3 La qualifica di associata/o dà diritto di partecipare alle attività promosse dall'associazione, di partecipare e intervenire in Assemblea, di votare in Assemblea decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro delle/degli associati, di consultare i libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio direttivo, ed estrarne copia.

3.4 Le/gli associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e all'adempimenti degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative.

3.5 Ogni associata/o è infatti tenuta/o, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualità, al versamento della quota associativa pari a € 50,00. Le quote associative sono versate entro il mese di febbraio. Il loro importo e la scadenza del versamento potranno essere modificati con delibera del Consiglio direttivo.

Art. 4 - (Ammissione delle Associate e degli Associati)

4.1 L'ammissione all'Associazione in qualità di associata/o presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio direttivo dell'Associazione, su modulo predisposto dal medesimo organo contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica o PEC;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

4.2 Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La domanda è respinta ove risulti che la/il richiedente ha riportato una condanna definitiva per i reati che accertino comportamenti contrari alle finalità dell'associazione, quali a titolo non esaustivo:

- reati contro la persona come disciplinati dal Titolo XII del libro II del Codice penale;
- reati di associazione di tipo mafiosa come disciplinati dall'art. 416-bis del Codice penale;
- delitti contro l'ambiente come disciplinati dagli articoli 452 bis e seguenti del Codice penale.

4.3 La delibera di ammissione è comunicata all'interessata/o e annotata nel libro delle associate e degli associati.

4.4 La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.

4.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio Direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

Art. 5 - (Recesso ed esclusione dell'associata/o)

5.1 La qualità di associata/o è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:



- recesso;
- esclusione;
- decesso o scioglimento.

5.2 Il recesso dell'associata/o deve essere comunicato al Consiglio direttivo dell'Associazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;

5.3 L'esclusione dell'associata/o è deliberata dal Consiglio direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associata/o o per altri gravi motivi. Costituiscono gravi inadempienze:

- l'omesso versamento delle quote associative se, a seguito di sollecito del Consiglio direttivo, non segua l'adempimento entro i successivi 30 giorni;
- la condanna definitiva per uno dei reati previsti all'art. 4 del presente statuto;

Contro la decisione del Consiglio direttivo è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea;

5.4 Il decesso della persona fisica associata non fa sorgere in capo agli eredi nessun diritto nei confronti dell'associazione così come lo scioglimento dell'ente associato in quanto i diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

5.2 Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa

Art. 6 - (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio direttivo;
- la/il Presidente del Consiglio direttivo;

Sono organi dell'Associazione anche l'Organo di controllo e la/il Revisora/e legale dei conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea delle associate degli associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

Art. 7 - (Assemblea delle Associate e degli Associati)

7.1 L'Assemblea delle Associate e degli Associati ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca le/i componenti del Consiglio direttivo ad eccezione delle prime componenti che sono nominate nell'Atto costitutivo
- nomina e revoca dei componenti dell'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;



- si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associato;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza e su tutte le questioni che il Consiglio direttivo decide di sottoporre agli associati.

7.2 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio ed, eventualmente, del bilancio sociale.

L'Assemblea è convocata, altresì, ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati con diritto di voto o dall'Organo di controllo, ove nominato.

7.3 L'Assemblea è convocata mediante avviso recapitato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata a ciascun associato, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, e ai membri dell'Organo di controllo, se nominato. L'avviso deve pervenire almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea. L'avviso contiene il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

7.4 L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla/dal Consigliera/e più anziano di età o, in mancanza, dall'associata/o scelto dall'assemblea stessa. Il/la Presidente nomina una/o Segretaria/o che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

7.5 La/il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati e prende atto dei risultati delle votazioni.

7.6 Hanno diritto di voto in assemblea tutte/i le/gli associate/i iscritti, da almeno tre mesi, nel libro delle associate e degli associati.

Ogni associata/o ha un voto, ad eccezione degli associati che siano enti del Terzo settore ai quali è attribuito un voto ogni trenta associati, fino ad un massimo di cinque voti. Ciascun associata/o può farsi rappresentare in Assemblea da un altro/a associato/a con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nell'Associazione, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associata/o può rappresentare sino ad un massimo di tre associati/e. Il voto si esercita in modo palese.

7.7 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli/delle associati/e con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.

7.8 Per deliberare la modifica dello statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli /delle associati/e ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli/delle associati/e e il voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti.

7.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli/delle associati/e, tanto in prima che in seconda convocazione.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



7.10 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le/i componenti del Consiglio direttivo non possono votare.

7.11 L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al/alla Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al/alla Segretario/a di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 8 - (Consiglio direttivo)

8.1 Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente. Il Consiglio:

- compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea delle associate e degli associati e ne esegue le deliberazioni;
- delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione delle associate e degli associati;
- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determina le quote associative;
- predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.

8.2 Il Consiglio direttivo può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.

8.3 Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 15, specificamente fissato nell'atto di nomina. La maggioranza dei componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

8.4 Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un/una Presidente. Se lo ritiene opportuno potrà nominare un Vice Presidente, un segretario e un tesoriere e attribuirne le funzioni.

8.5 Per l'incarico di componente del Consiglio direttivo, anche quale Presidente, non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate.

8.6 Le/i componenti del Consiglio direttivo durano in carica 3 esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

8.7 La carica di componente del Consiglio direttivo viene meno per revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità. È considerato dimissionario il Consigliere che non partecipi a 3 riunioni consecutive in assenza di giustificato motivo.

8.8 Qualora uno o più consiglieri/e cessino dalla carica nel corso del mandato, i/le restanti provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da consigliere/i nominati dall'Assemblea. Le/i consiglieri così nominati durano in carica fino all'Assemblea più prossima nel cui ordine del giorno deve essere indicata la nomina del/della consigliere/a cessato/a.

Sanza

Fulfini

Di

Quilame



Scant

B

M. P. P.

R

R

R

Quem

8.9 Il Consiglio direttivo è convocato dal/dalla Presidente quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dall'Organo di controllo, ove nominato. Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, le componenti dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso di convocazione è trasmesso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio e ai membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso deve pervenire almeno 3 giorni prima della riunione, ridotti a 1 in casi di urgenza. Il Consiglio direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l'Organo di controllo sia stato informato e non vi si opponga.

8.10 Il Consiglio direttivo è presieduto dal/dalla Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal/dalla Vice Presidente o, in mancanza, dal/dalla consigliere/a più anziano/a di età. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà delle/dei consiglieri e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consigliere interessato informa il Consiglio di situazioni di conflitto di interesse e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene dall'esercizio del diritto di voto.

8.11 Il Consiglio direttivo si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale delle/dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al/alla Presidente di verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento dell'assemblea al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

8.12 Il verbale della riunione è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 9 - (Presidente del Consiglio direttivo)

9.1 La/Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

9.2 La/Il Presidente è eletto/a all'interno del Consiglio direttivo che presiede, ne coordina l'operato, convoca le relative riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte.

9.3 In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dal/dalla Vice Presidente o, in mancanza, dal/dalla consigliere/a più anziano/a.

Art. 10 - (Organo di controllo)

10.1 L'Organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea delle Associate e degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

10.2 L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina.

In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'Organo di controllo. Almeno un/una componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 del Codice civile.

10.3 L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili per un massimo di 3 mandati.



10.4 L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del DLgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del DLgs. 117/2017.

Co
Scritta
A

10.5 Le/I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'Organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 11 - (Revisione legale dei conti)

11.1 La/Il revisore legale dei conti è nominato/a facoltativamente dall'Assemblea delle associate e degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

11.2 Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'Organo di controllo, le/i componenti di tale organo sono scelti tra le/i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 - (Patrimonio)

12.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli associati, dai redditi derivati dal patrimonio dell'Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, dai proventi dell'attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli associati, da eredità, lasciti, da avanzi di gestione comunque denominati.

12.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

12.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati/e, a lavoratori/trici, e collaboratori/trici, amministratori/trici ed altre componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 13 - (Bilancio d'esercizio e bilancio sociale)

14.1 L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.

14.2 Per ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone un bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

fulfah
Dr
D. M. L. M. M.

14.3 Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del DLgs. 3.7.2017 n. 117, il Consiglio direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

Art. 14 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge.

1. Adornetto Filippa
2. Bonforte Anna
3. Calabrò Giuseppina Josè
4. Caruso Domenica
5. Caruso Maria
6. Mazza Anna
7. Santonocito Carmela









